



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Verb. n. **272** del **19/11/2019**

	Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica	Servizio Amministrativo Personale
OGGETTO:	<b>VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O DI ECCEDEXENZA DI PERSONALE, PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022</b>	

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **Novembre** alle ore **12.15** in Sanremo, nella sede del comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
BIANCHERI Alberto	Sindaco	SI
SINDONI Alessandro	Vice Sindaco	SI
MENOZZI Mauro	Assessore	SI
PIRERI Caterina	Assessore	SI
DONZELLA Massimo	Assessore	SI
ROSSANO Massimo	Assessore	SI
ORMEA Silvana	Assessore	AG
ARTUSI Lucia Carmela	Assessore	SI

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott. LA MENDOLA Tommaso**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BIANCHERI Alberto** assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l'illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della proposta di deliberazione n. 441 del 14.11.2019, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente del Settore Risorse umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica/Servizio Amministrativo Personale, dott. Tommaso La Mendola, in data 14 novembre 2019, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 15 novembre 2019, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968 “*Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.*”;
- a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**VISTO** l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, in merito alle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, emanate con D.M. del 08/05/2018;

**DATO ATTO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, intesa come spesa potenziale imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della l. 296/2006 e ss.mm.ii.;

**EVIDENZIATO** che la spesa potenziale massima di personale imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della l. 296/2006 e ss.mm.ii, cioè il valore medio di spesa per il personale del triennio 2011-2013, ammonta a € 20.279.064,97 come da documentazione agli atti del Servizio risorse umane – trattamento economico (**Allegato “C”**);

**VERIFICATA** l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza, ai sensi - dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011. L'Ente si trova, invece, in condizioni di carenza di personale, dovuta a limiti di bilancio e cessazioni per le quali non è stato possibile disporre copertura per i limiti legislativi;

**RAVVISATA** la necessità di pianificare e programmare le risorse umane necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione, procedendo alla definizione dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;

**ATTESO** che, con propria deliberazione n. 203/2019, è stato integrato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (deliberazione 69/2019) alla luce delle capacità assunzionali aggiornate in seguito ai collocamenti a riposo

non previsti grazie anche alla “Pensione anticipata quota 100” introdotta dalla L. 26 del 28/03/2019;

**DATO ATTO** che, con riferimento alla programmazione relativa all’anno 2019, tutte le assunzioni programmate si sono concluse o è in corso di indizione la pubblicazione dei relativi bandi di concorso per i profili per i quali le procedure di mobilità volontaria e/o lo scorrimento graduatorie hanno avuto esito negativo ad eccezione di:

- assunzione n. 1 unità nel profilo di Agente polizia municipale e locale rinviata al mese di dicembre causa infortunio del candidato idoneo;
- assunzione di n. 1 unità nel profilo di Educatore asilo nido rinviata al termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità;

**PRESO ATTO** che:

\* l’art. 1 della l. n. 296/2006, e ss.mm.ii., in particolare:

- al comma 557 stabilisce “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;  
(nota: lett. a) abrogata dall’art. 16, comma 1, del d.l. 113/2016 convertito dalla l. n 160/2016)
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- al comma 557-bis prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente;
- al comma 557-ter stabilisce che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.”;
- al comma 557-quater, stabilisce che “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, cioè con riferimento al triennio 2011-2012-2013;

- \* l'art. 76, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008 e ss.mm.ii., in base al quale, nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

**RILEVATO** che l'art. 3 del d.l. n. 90/2014, convertito nella l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- stabilisce al comma 5 che “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato...”;
- dispone al comma 6 che “I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”;

**DATO ATTO:**

- che il D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*, ha previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- che *L. 28 marzo 2019, n. 26* ha modificato il comma 5 dell'*art. 3, D.L. n. 90 del 2014* e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli enti

locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

**RILEVATO** che l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato incoerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”;

**PRECISATO** che la determinazione del valore soglia è subordinata all'approvazione di decreti ministeriali, alla data attuale non ancora promossi;

**RICHIAMATI** i seguenti articoli del d.lgs. 165/2001:

- art. 30:

comma 1, che consente alle amministrazioni di ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

comma 2-bis, che impone alle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti

- vacanti in organico, di attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;
- art. 34, comma 6, il quale stabilisce che nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della l. 449/1997 e ss.mm.ii., l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
  - art. 34bis, il quale dispone che, prima di poter avviare le procedure di assunzione di personale, le amministrazioni pubbliche, tra le quali gli enti locali, sono tenute a dare comunicazione, ai soggetti di cui all'art. 34 dello stesso decreto, dell'area, del livello e della sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
  - art. 35:
    - commi 1 e 2 che disciplinano le modalità di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    - comma 4, il quale precisa che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4;

**VISTI** i seguenti commi dell'articolo 1 della l. 23.12.2018 n. 145 (legge di stabilità per l'anno 2019):

- comma 360 che prevede modalità semplificate di reclutamento che saranno individuate con decreto; fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente;
- commi 361 e 365 che stabiliscono che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso; tale previsione si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2019;
- comma 362 che stabilisce la proroga della validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 secondo le modalità e i limiti temporali indicati nel medesimo comma;

**RILEVATO** pertanto che la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 e l'utilizzo può avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

**VISTO** l'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le graduatorie non sono utilizzabili per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

**DATO ATTO** che la copertura dei posti può avvenire anche mediante utilizzo di graduatorie di altri enti in base all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della l. n. 350/2003, il quale stabilisce che in attesa dell'emanazione del regolamento sui criteri e modalità di utilizzo delle graduatorie di cui all'art. 9 della l. n. 3/2003, le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni utilizzando tale istituto, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

**PRECISATO** che l'utilizzo di tale istituto consente economie sia in termini temporali che di spesa;

**DATO ATTO** che il principio di cui al sopra richiamato art. 91 deve applicarsi anche in occasione dello scorrimento di graduatorie di altri enti come confermato dall'orientamento della Corte dei Conti Veneto con deliberazione n. 189/2018;

**PRESO ATTO** che l'art. 3 della L. 56/2019 dispone che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

**PRESO ATTO** che il Comune di Sanremo ha adempiuto agli obblighi nei confronti delle categorie protette pertanto per il corrente anno non ha scoperture come risulta dal prospetto informativo on-line annuale ex art. 9, comma 6, l. n. 68/1999, riferito al personale in servizio al 31.12.2018 (comunicazione on-line cod. 0900819C00000066 del 28.01.2019, copia cartacea ricevuta conservata agli atti del servizio personale); per il triennio successivo (2020-2022) occorrerà verificare, sulla base delle risultanze dei prospetti informativi annuali di cui all'art. 9 della l. n. 68/1999, il permanere della situazione sopra riportata o le eventuali scoperture nel tempo intervenute;

**PRECISATO:**

- che il Comune di Sanremo rispetta i vincoli della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 come si evince dagli allegati al presente provvedimento, pertanto sono possibili assunzioni flessibili nei limiti del 100% delle spese sostenute allo stesso titolo sostenute nel 2009;



- che la spesa del tempo determinato relativa all'anno 2009 è quella di cui al prospetto **allegato** sotto la lett. **“D”** del presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che le assunzioni a tempo determinato vengono effettuate nel rispetto del limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in cui si procede all'assunzione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 81/20015 e secondo le deroghe individuate dall'art. 50 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

**DATO ATTO** altresì che nel triennio 2020-2022, nei limiti degli stanziamenti a bilancio per il personale non di ruolo e di eventuali margini di spesa futuri per il tempo determinato, sarà possibile utilizzare forme flessibile di lavoro e istituti ad esse equiparati (ai fini dell'imputabilità della spesa relativa), per sopravvenute esigenze non prevedibili al momento della stesura del piano dei fabbisogni;

**RILEVATA** pertanto la necessità di prevedere l'acquisizione delle risorse umane a tempo indeterminato e determinato nella misura e secondo le modalità meglio indicate nel piano triennale dei fabbisogni 2020 – 2022;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, opportuno:

- confermare le capacità assunzionali relative al biennio 2020 – 2021, già approvate con deliberazione n. 203/2019, e integrate per l'anno 2022 come indicato nel prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera **“A”** del presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- confermare l'acquisizione delle risorse umane a tempo determinato e indeterminato relative al biennio 2020 – 2021, già approvate con deliberazioni n. 153/2019 e n. 203/2019 e integrate per l'anno 2022 nella misura e secondo le modalità meglio indicate nel piano triennale dei fabbisogni 2020 – 2022 di cui al prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera **“B”**;
- precisare che nel suddetto allegato sono precisate le unità delle facoltà assunzionali la cui copertura è subordinata al finanziamento;
- rinviare ogni eventuale modifica o integrazione alla luce di nuove esigenze organizzative e/o introduzioni legislative;

**DATO ATTO** che la presente programmazione delle assunzioni, è coerente con le previsioni di Bilancio 2020/2022 in corso di definizione e rispetta il limite della spesa potenziale massima di personale stabilita dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della l. n. 296/2006;

**CONSIDERATO** che le singole assunzioni avverranno solamente previa verifica dei seguenti requisiti che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- 3) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 9) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;
- 11) non si trovino in una situazione strutturalmente deficitario ex artt. 242 e 243 del TUEL;

**VISTE:**

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e., ad oggetto: "Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione";
2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e., ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del

- Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e., ad oggetto: “Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”;
  4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e., ad oggetto: “Verifica Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'articolo 175 c. 8 del Tuel”;
  5. la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30/09/2019, ad oggetto: “Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 Piano Dettagliato degli Obiettivi”;
  6. la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 17.10.2019 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2019-2021, elaborato finanziario e conferma obiettivi 2019;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in ordine all'informativa sindacale, rimanda ai contratti collettivi nazionali;
- il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, sottoscritto il 21.05.2018, non contempla tra le materie per cui è richiesta l'informativa sindacale il piano dei fabbisogni;

**PRESO ATTO** infine del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, reso con nota prot. gen. n. 99426 in data 18.11.2019;

**DATO ATTO** che copia del presente provvedimento sarà trasmesso nei termini previsti dalla vigente normativa, in via telematica, alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione piano assunzioni sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione trasparente – in adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020-2022 che dovrà essere approvato entro il 31.12.2019;

**VISTO** l'art. 48, comma 3, del T.U.EE.LL. decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

## D E L I B E R A

1. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che per il corrente anno:
  - non sono emerse situazioni di soprannumero di personale con riferimento sia ai dipendenti che ai dirigenti;
  - non sono emerse situazioni di eccedenza di personale sia esso dipendente o dirigente;
  - l'Ente non deve avviare pertanto procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
2. di informare le Organizzazioni sindacali provinciali e le rappresentanze sindacali unitarie dell'esito della ricognizione;
3. di trasmettere al Dipartimento della Funzione pubblica il presente provvedimento ai fini dell'esito della ricognizione;
4. di dare atto che la spesa potenziale massima di personale imposta dal vincolo di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della l. 296/2006 e ss.mm.ii, cioè il valore medio di spesa per il personale del triennio 2011-2013, ammonta a € 20.279.064,97;
5. di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 **allegato** al presente provvedimento sotto la lettera "**B**", per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato sulla base dei fabbisogni e delle capacità assunzionali, queste ultime evidenziate nel prospetti **allegato** sotto la lettera "**A**", anch'esso parte integrante e sostanziale dell'atto;
6. di dare atto che la presente programmazione, nel rispetto delle decorrenze indicate nel suddetto piano per le assunzioni, è coerente con le previsioni di Bilancio 2020-2022 in corso di definizione e rispetta il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della l.n. 296/2006;
7. di dare atto altresì che nel triennio 2020-2022, nei limiti degli stanziamenti a bilancio per il personale non di ruolo e di eventuali margini di spesa futuri per il tempo determinato, sarà possibile utilizzare forme flessibile di lavoro e istituti ad esse equiparati (ai fini dell'imputabilità della spesa relativa), per sopravvenute esigenze non prevedibili al momento della stesura del piano dei fabbisogni;
8. di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane di provvedere agli adempimenti necessari all'acquisizione dei profili professionali indicati nel piano dei fabbisogni secondo le modalità nello stesso stabilite;
9. di dare atto che le previsioni assunzionali deliberate con il presente provvedimento potranno perfezionarsi solo subordinatamente alla verifica del rispetto dei presupposti finanziari e normativi indicati nelle premesse;

10. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla presente programmazione dei fabbisogni 2020-2022 trovano copertura:
- \* relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato con:
    - Missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101 “Spesa per nuove assunzioni”, codice bilancio 400001, del redigendo bilancio di previsione per gli anni 2019 e seguenti;
    - Missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101 “Spesa per nuove assunzioni contributi obbligatori carico Comune”, codice bilancio 400002, del redigendo bilancio di previsione per gli anni 2019 e seguenti;
    - Missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 102 “Irap su nuove assunzioni”, codice bilancio 2080142, del redigendo bilancio di previsione per gli anni 2019 e seguenti;
  - \* relativamente agli oneri finanziari per assunzioni a tempo determinato con:
    - Missione 1, programma 10, titolo 1, macroaggregato 101 “Fondo personale non di ruolo ex 4005/00”, codice capitolo 400500 del redigendo bilancio di previsione per gli anni 2019 e seguenti;
    - Missione 1, programma 10, titolo 1, macroaggregato 101 “Contributi per personale non di ruolo ex 4005/01”, codice capitolo 400501 del redigendo bilancio di previsione per gli anni 2019 e seguenti;
    - Missione 1, programma 1, titolo 1, macroaggregato 102 “Irap personale tempo determinato”, codice capitolo 2080746 del redigendo bilancio di previsione per gli anni 2019 e seguenti;
11. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 potrà essere integrato e/o modificato in relazione alla continua evoluzione del quadro normativo di riferimento, nonché a seguito di sopravvenute esigenze organizzative ad oggi non prevedibili;
12. di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno sarà comunque oggetto di verifica e adeguamento con cadenza annuale;
13. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa, in via telematica, alla Ragioneria generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
14. di dare atto che la deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione trasparente – in adempimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
15. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sul patrimonio e sulla situazione economico finanziaria dell’Ente.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime.

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in quanto costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020-2022 che dovrà essere approvato entro il 31.12.2019.

IL PRESIDENTE  
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Tommaso LA MENDOLA)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 441**

Ufficio Proponente: **Amministrativo Personale**

Oggetto: **VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O DI ECCEDEXENZA DI PERSONALE, PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrativo Personale)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

Data 14/11/2019

Il Responsabile di Settore  
Dott. Tommaso La Mendola

## Parere Contabile

Ragioneria

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data 15/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913  
Tommaso La Mendola;2;11225193

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione n. **272** del **19/11/2019** è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 25/11/2019 al 10/12/2019 ed è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il 19/11/2019.

Il Segretario Generale  
Dott. LA MENDOLA Tommaso

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Tommaso La Mendola;1;11225193